



DIREZIONE SCIENTIFICA

- DPR 13 giugno 2017, n. 120 -

*“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle **terre e rocce da scavo**, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”*

Disciplinare A.R.P.A.Cal. sulle modalità di esecuzione dei controlli





DIREZIONE SCIENTIFICA

Sommario

1. CONTROLLI NEL CASO DI CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (<6000 mc) SOGGETTI O MENO A VIA/AIA E DI CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOGGETTI A VIA/AIA (Art. 21 comma 6 DPR 120/2017)	4
1.1 Verifica documentale su tutte le dichiarazioni pervenute.....	4
1.2 Controlli comprensivi di ispezioni e campionamenti	5
1.2.1 Modalità di scelta delle Ditte sottoposte a controllo.....	5
1.2.2 Controlli mirati.....	5
1.2.3 Modalità di controllo.....	6
1.2.4 Modalità di campionamento.....	7
2. CONTROLLI NEL CASO DI CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI (>6000 mc), SOGGETTI A VIA/AIA (Art. 9 comma 7 DPR 120/2017).....	8
3. COSTI E TARIFFE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	9



DIREZIONE SCIENTIFICA

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto al fine di disciplinare le attività di controllo di competenza dell'Agenzia ai sensi del DPR 120/2017, nelle more dell'emanazione di appositi documenti d'indirizzo da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

Vista la previsione normativa di effettuare i controlli secondo una programmazione annuale effettuata *“anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate”*, vengono di seguito esplicitati i criteri minimi di riferimento per lo svolgimento delle verifiche, che prevedono, in particolare:

- a) la verifica documentale della corretta compilazione di tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 pervenute ad ARPACal in attuazione dell'art. 21 del DPR 120/2017, relative a cantieri di piccole dimensioni e di grandi dimensioni non soggetti a VIA/AIA;
- b) lo svolgimento di controlli comprensivi di ispezioni e campionamenti, previsti dall'art. 21 comma 6, programmati ed effettuati a campione sulle dichiarazioni di cui al precedente punto a);
- c) lo svolgimento dei controlli sui piani di utilizzo, comprensivi di ispezioni e campionamenti, previsti dall'art. 9 comma 7.

Rimane in capo ai singoli Servizi la valutazione delle modalità di gestione delle pratiche relative alle previsioni di cui all'art. 9 commi 8 e 9, dall'art. 10 comma 2, dall'art. 11 comma 1, dall'art. 12 comma 1, dall'art. 16 comma 2 e dall'art. 24.



DIREZIONE SCIENTIFICA

1. CONTROLLI NEL CASO DI CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (<6000 mc) SOGGETTI O MENO A VIA/AIA E DI CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOGGETTI A VIA/AIA (Art. 21 comma 6 DPR 120/2017)

1.1 Verifica documentale su tutte le dichiarazioni pervenute

Le dichiarazioni sostitutive trasmesse dai produttori ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017 vengono assegnate ai Servizi Suolo e Rifiuti territorialmente competenti.

In particolare i Servizi, per tutte le dichiarazioni pervenute, verificheranno:

- che siano state trasmesse almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo (art. 21 comma 1);
- la corretta compilazione di tutti i campi previsti nel modello standard di cui all'Allegato 6 al DPR 120/2017;
- l'eventuale documentazione allegata (es. prodotta per dimostrare il rispetto dei requisiti di qualità del materiale di riutilizzo).

Nel caso in cui emergano omissioni, discordanze o quant'altro possa costituire fonte di dubbio o incertezza di interpretazione, il Servizio, valutata l'entità delle irregolarità, potrà chiedere formalmente al produttore (informando per conoscenza l'autorità competente):

- a. di chiarire, modificare o integrare la dichiarazione, fissando un termine per l'acquisizione dei riscontri compatibile con la data prevista per l'inizio dei lavori;
- b. di ripresentare la dichiarazione nel rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dall'art. 21.

Qualora si rilevino criticità non sanabili e/o condizioni incompatibili con i requisiti minimi richiesti dalla norma per la corretta gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti (es. lavori già iniziati) se ne dovrà dare tempestiva comunicazione al produttore ed all'autorità competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 21 comma 7, oltre che ai comuni interessati.

In questo ultimo caso, considerato che:

- ✓ ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, chi fa uso di false dichiarazioni è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;



DIREZIONE SCIENTIFICA

- ✓ se non vengono rispettate le condizioni stabilite dal DPR 120/2017 le terre e rocce da scavo si configurano come rifiuti, la cui gestione illecita è sanzionabile penalmente ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006;

sulla base dei contenuti della dichiarazione e delle altre eventuali informazioni disponibili, si valuterà la sussistenza di comportamenti di rilevanza penale e la conseguente necessità di comunicare l'atto illecito ai sensi dell'art. 331 del c.p.p.

I criteri sopraindicati saranno applicati anche alle eventuali modifiche sostanziali comunicate dal produttore ai sensi dell'art. 21 comma 5.

1.2 Controlli comprensivi di ispezioni e campionamenti

1.2.1 Modalità di scelta delle Ditte sottoposte a controllo

I controlli di cui all'art. 21 comma 6 vengono di norma effettuati con metodo a campione.

Una volta fissata una data iniziale di avvio dei controlli (tipicamente il primo dell'anno) si effettuerà il controllo ogni "n" pratiche tra quelle pervenute al Dipartimento Provinciale di riferimento nell'anno in corso.

Tenuto conto del numero di dichiarazioni pervenute mediamente negli anni 2015-2017 ai Servizi Suolo e Rifiuti ai sensi dell'art. 41-bis della Legge 98/2013, si assume "n" = 6 al fine di garantire il controllo su un numero significativo di pratiche nell'anno di riferimento.

La sequenza progressiva degli arrivi delle pratiche sarà individuata facendo riferimento al protocollo in ingresso ARPACal, nell'ambito del Dipartimento Provinciale di competenza.

1.2.2 Controlli mirati

Rimane nella facoltà dei Servizi effettuare controlli mirati, in aggiunta a quelli selezionati con la sopraindicata procedura di scelta a campione delle ditte. Tali controlli possono essere disposti indicativamente nei casi in cui:

- pervengano segnalazioni/esposti su situazioni di potenziale pericolo associato alle attività oggetto di autocertificazione (ad es. potenziale contaminazione delle matrici ambientali);



DIREZIONE SCIENTIFICA

- i volumi di scavo risultino particolarmente significativi rispetto ai valori medi delle dichiarazioni pervenute;
- si ritenga opportuno verificare la possibilità di arrecare danni all'ambiente sulla base della categoria di attività o della vulnerabilità dei siti interessati;
- sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In tal caso, il fondato dubbio dovrà essere adeguatamente motivato. I principali "indicatori di rischio" possono essere, a titolo puramente esemplificativo:
 - inattendibilità della dichiarazione sostitutiva (ad es. per incoerenza o non veridicità delle informazioni rese) che dovesse permanere anche a valle dei chiarimenti richiesti nel corso delle verifiche documentali di cui al par. 1.1;
 - situazioni descritte in maniera generica con carenza di elementi di riscontro sufficienti alla loro definizione;
 - condizioni di potenziale incompatibilità con informazioni già disponibili sui siti e/o i lavori dichiarati, derivanti, ad esempio, da attività istruttorie o di controllo già effettuate.

1.2.3 Modalità di controllo

Le modalità di controllo comporteranno, di norma:

- 1) l'acquisizione d'ufficio presso le amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000, della certificazione e/o delle informazioni attestanti quanto dichiarato dal produttore nella dichiarazione, con riferimento a:
 - ✓ destinazione d'uso urbanistica dei siti di produzione, di eventuale deposito intermedio e di destinazione;
 - ✓ titoli autorizzativi delle opere da cui originano i materiali da scavo e di quella di destinazione;
 - ✓ eventuale autorizzazione del/i sito/i di deposito intermedio;
- 2) acquisizione dal produttore di eventuale documentazione probatoria del rispetto dei requisiti di qualità del materiale di riutilizzo (analisi chimiche, relazioni specialistiche, ecc.), nonché dei documenti di trasporto o di quant'altro ritenuto necessario;
- 3) ispezione nel sito di produzione;



DIREZIONE SCIENTIFICA

- 4) ispezione negli eventuali siti di deposito intermedio e controllo di quanto previsto dall'art. 5 del DPR 120/2017;
- 5) ispezione nel sito di riutilizzo;
- 6) il campionamento delle terre e rocce da scavo al fine di accertare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale.

Al termine del periodo di validità della dichiarazione controllata a campione, si procederà anche alla verifica della corretta trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo prevista dall'art. 7.

Per lo svolgimento delle attività ispettive, anche ai fini dell'agevole individuazione dei siti interessati, sarà valutata di volta in volta l'opportunità di coinvolgere preliminarmente gli Uffici Tecnici comunali e/o i Comandi di Polizia Locale.

Nei casi in cui i siti di deposito intermedio e/o di destinazione ricadano in province diverse rispetto al sito di produzione, il Dipartimento che ha ricevuto la dichiarazione ed avviato il controllo, qualora ritenga necessario lo svolgimento di ispezioni presso i siti ubicati nelle altre province, provvederà ad interessare il Dipartimento competente per territorio che effettuerà le verifiche opportune.

Eventuali criticità riscontrate nel corso dei controlli dovranno essere comunicate tempestivamente all'autorità competente ed ai comuni interessati, fermo restando che le situazioni di rilevanza penale dovranno essere comunicate ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

1.2.4 Modalità di campionamento

Le modalità di campionamento saranno individuate dal Servizio caso per caso, sia per quanto riguarda il numero di campioni da prelevare, sia in riferimento ai parametri da analizzare. Per la determinazione dei parametri da analizzare si farà riferimento, in linea generale, alla tabella 4.1 dell'allegato 4 al DPR 120/2017, eventualmente integrata con altri parametri ritenuti significativi per il sito in esame e compresi nella Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. La scelta del sito in cui prelevare i campioni (produzione, deposito intermedio, destinazione) sarà effettuata sulla base dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento delle attività di scavo e riutilizzo.



DIREZIONE SCIENTIFICA

2. CONTROLLI NEL CASO DI CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI (>6000 mc), SOGGETTI A VIA/AIA (Art. 9 comma 7 DPR 120/2017)

Attesa l'importanza che rivestono tali opere ed il loro potenziale impatto ambientale, di norma, tutte le pratiche inerenti terre e rocce da scavo provenienti da queste attività saranno oggetto di verifica e controllo da parte dell'Agenzia, per quanto attiene al rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo.

Considerato che:

- a. ai sensi dell'art. 9 la trasmissione del piano di utilizzo da parte del proponente all'autorità competente e all'ARPACal deve avvenire prima della conclusione del procedimento di VIA o di AIA e pertanto prima dell'autorizzazione delle opere da parte degli enti competenti;
- b. la verifica della completezza e della correttezza amministrativa della documentazione è demandata dal comma 3 all'autorità competente;
- c. il DPR 120/17 non prevede alcuna approvazione esplicita da parte dell'autorità competente né dei piani di utilizzo presentati né degli eventuali aggiornamenti, pur prevedendo la possibilità che la stessa autorità richieda integrazioni o impartisca prescrizioni;
- d. secondo quanto stabilito dall'art. 17, l'inizio dei lavori è comunque subordinato alla comunicazione da parte del proponente dei riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo e a far data da tale comunicazione l'esecutore è tenuto a far proprio e rispettare il piano, oltre ad assumerne le responsabilità;

per l'effettuazione dei controlli saranno presi in considerazione, nel relativo anno di riferimento, solo i piani per i quali sarà pervenuta ad ARPACal la comunicazione di cui all'art. 17 comma 1.

A tal fine, ricevuta la comunicazione, prima di procedere alle verifiche con modalità analoghe a quelle già descritte nel precedente paragrafo 1.2.3 (inclusa quella sulla dichiarazione di avvenuto utilizzo prevista dall'art. 7) sarà opportuno richiedere:

- ✓ all'autorità competente, una copia del provvedimento di VIA (anche alla luce di quanto previsto dall'art. 9 comma 5) ed una copia del piano di utilizzo definitivo, completo degli eventuali aggiornamenti;
- ✓ al proponente, di comunicare la data di avvio ed il crono programma dei lavori.

Per l'individuazione delle modalità di campionamento si farà riferimento alle modalità descritte nell'Allegato 9, parte B, al DPR 120/2017.



DIREZIONE SCIENTIFICA

3. COSTI E TARIFFE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Considerato quanto previsto dall'art. 19 comma 1 e tenuto conto dell'impossibilità di definire preliminarmente tutti gli interventi necessari al completamento dei singoli controlli, al termine delle attività i Servizi predisporranno e comunicheranno al produttore la tariffa da versare a copertura dei costi sostenuti dall'Agenzia, che, nelle more della pubblicazione del tariffario nazionale, saranno definiti dal Tariffario ARPACal vigente.

Per le verifiche iniziali di cui al punto 1.1 e per quelle sulle dichiarazioni di avvenuto utilizzo di cui all'art. 7 non è previsto alcun onere a carico del produttore.